

TAR di Perugia in materia di poteri del Comune di individuare aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici

Spetta alle linee guida nazionali il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e le esigenze ambientali, mentre alle regioni è riservato l'adeguamento dei criteri alle rispettive esigenze territoriali, ma non è consentito porre limiti di edificabilità degli impianti su determinate zone del territorio regionale.

Alle linee guida nazionali è anche rimessa l'individuazione delle aree per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle zone agricole e di particolare pregio, per il prevalente risalto della gestione delle fonti energetiche nei confronti della tutela dell'ambiente e del paesaggio, che inibisce l'individuazione da parte delle regioni di criteri per l'individuazione di aree non idonee al corretto inserimento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

Rispetto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio è stata, infine, riconosciuta la prevalenza della gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento con l'utilizzo di fonti rinnovabili nei diversi ambiti territoriali, con illegittimità della moratoria generalizzata prevista da talune regioni e della previsione di fasce di rispetto in zone agricole e con restrizioni sui terreni destinati all'insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

Il divieto alle regioni, in assenza di linee guida nazionali di porre limiti di edificabilità agli impianti su determinate zone del territorio vale, a maggior ragione dei confronti degli enti locali, perché privi della relativa potestà, come attualmente confermato nelle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. del 10 settembre 2010) che abilitano le sole regioni, con esclusione dei comuni e delle province a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente attraverso un'apposita istruttoria.

(Nella specie, il Collegio ha ritenuto illegittima la disposizione comunale con la quale era stata individuata una nuova zona nella quale gli impianti alimentati da FER sono stati riconosciuti non assentibili).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2011, proposto da:

So.P.Co. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. En.D.Lu., Ro.Pi., con domicilio eletto presso l'avv. Vi.Ma. in Perugia;

contro

Comune di Amelia, rappresentato e difeso dall'avv. Fa.Ma., con domicilio eletto presso l'avv. Ro.Ba. in Perugia;

per l'annullamento

- della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Amelia n 200 del 19.10.2010, avente ad oggetto "pareri in deroga alla delibera di giunta municipale n. 79 del 11.5.2010", comunicata alla ricorrente con provvedimento prot. 0015915 datato 28.10.2010, ricevuto in data successiva al 3 novembre 2010, con cui la stessa ha ritenuto non derogabile il progetto presentato dalla società ricorrente per la realizzazione di un campo fotovoltaico rispetto alla Delibera di Giunta Municipale n. 79/2010 sopra richiamata in quanto l'intervento previsto ricadrebbe all'interno di una zona destinata in parte anche ad attrezzature per lo sport comunitario (F5), in una zona di particolare interesse paesaggistico ed, inoltre, ad una distanza da aree boschive totalmente in disaccordo con la su richiamata Deliberazione di Giunta Municipale n. 79/2010;

- del provvedimento prot. n. 0015915 datato 28.10.2010, comunicato in data successiva al 3 novembre 2010 avente ad oggetto "permesso di costruire n.

72/2010/pdc realizzazione impianto fotovoltaico KW 998,20 da realizzarsi in Porchiano, strada Porchiano Giove, Foglio 114 particella/e 6", con il quale il Comune di Amelia ha inviato alla società ricorrente copia della delibera di GM n. 200 del 19.10.2010 e restituito copia degli elaborati di progetto presentati;

- della deliberazione di Giunta Municipale n. 79 del 11.5.2010, con cui sono stati sostanzialmente modificati gli indirizzi e i criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili relative al solare fotovoltaico stabiliti dalla Regione Umbria di cui all'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 420 del 8.3.2010;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso ai precedenti, propedeutico, preliminare, presupposto, consequenziale o altrimenti connesso ai medesimi;

- nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione di Giunta Regionale dell'Umbria n. 561 del 19.5.2008, nella parte in cui prevede in capo al Comune la competenza a rilasciare il titolo abilitativo e disciplina l'iter della procedura autorizzativa, ove la stessa possa essere interpretata nel senso che il Comune può derogare ai criteri stabiliti dal legislatore nazionale e da quella regionale in ordine alla minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici e per la condanna dell'Amministrazione comunale resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente a causa del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di costruire dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di cui si discute, danni che possono quantificarsi complessivamente nella misura di Euro 7.000.000,00 (mancato guadagno ventennale-resa impianto), come da relazione che si ci si riserva di allegare in giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Amelia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società P.Co. a r.l. ha presentato al Comune di Amelia l'istanza 8 luglio 2010, di rilascio del permesso di costruire un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 998.20 Mwp, da ubicarsi in Località "La Selva", nel Comune di Amelia, in conformità all'art. 5, co. 7, parte II del D.M. 19 febbraio 2007 e all'art. 5.2. della deliberazione di Giunta Regionale 19 maggio 2008 n. 561, in base alla quale gli impianti fotovoltaici non integrati, sotto la soglia di 1 MW per i quali non sia prevista la procedura V.I.A., sono soggetti a titolo abilitativo presso il Comune competente.

1.1. L'area è stata individuata in una zona agricola, non soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, al confine con i Comuni di Penna in Teverina e di Giove, in modo che l'intervento non comprometta l'ambiente ed il paesaggio come previsto dall'Allegato "A" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 420/2010 in tema di indirizzi e criteri uniformi per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica.

1.2. Conformemente all'all.to "A" alla DGR n. 420/2010:

- non si riscontrano nelle vicinanze aree adibite a produzioni agricole di qualità certificata (par. 2.2.);
- il comprensorio è caratterizzato dalla presenza di due strade provinciali, dalla vicinanza con un'area artigianale-industriale, dalla presenza di un pozzo a servizio dell'acquedotto del Comune di Penna in Teverina e da linee di elettrodotti di bassa e media tensione (par.1.2);
- l'impianto fotovoltaico arreca modeste modificazioni al suolo, al territorio e al paesaggio e non introduce interazioni con la flora e la fauna esistente e non modifica l'equilibrio dell'assetto economico esistente;
- l'impianto non necessita del vincolo di asservimento dei terreni (par. 2.5 lettera d).

2. Il Comune di Amelia ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di costruire, ritenendo non derogabile la propria deliberazione di giunta n. 79 dell'11.5.2010, essendo l'area in zona F5 e di particolare interesse paesaggistico.

2.1. Nel ricorso avverso i relativi provvedimenti è anche richiesta la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di costruire dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione dei principi comunitari in materia di impianti fotovoltaici e fonti di energia rinnovabile; violazione del D.Lgs. n. 387/2003 e del D.M. 10.09.2010; violazione della DGR n. 410/2010 e della DGR 968/2010; violazione di competenze riservate alla Regione e allo Stato: erroneamente il Comune di Amelia ha ritenuto non assentibile il progetto della ricorrente e non conforme ai criteri stabiliti nella deliberazione di GM 79/2010 con la quale ha aggiunto di sua iniziativa ulteriori criteri in deroga a quelli stabiliti dalla Regione, indicando ulteriori aree di preclusione, fra le quali gli impianti di potenza superiore a 20KW nelle aree situate a distanza inferiore a mille metri in linea d'aria da aree boschive (punto 2.2.1 lettera c);

2) incompetenza e violazione dell'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000: spetta al Consiglio Comunale e non alla Giunta la determinazione di criteri generali ed indirizzi in materia urbanistica;

3) Difetto d'istruttoria e travisamento: a) il progetto ricade in zona del tutto diversa da quella indicata nel provvedimento impugnato; b) non sono esplicitate le ragioni per cui l'interesse paesaggistico della zona è difforme dal parere espresso dalla Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio; c) sono stati assentiti altri progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici in deroga; d) non è motivata l'impossibilità di derogare alla delibera di GM n. 79/2010.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Amelia che ha sollevato un'ampia serie di eccezioni di rito e dedotto l'infondatezza del ricorso.

3.1. Le parti hanno depositato memorie di replica e documenti.

DIRITTO

1. Con la delibera di giunta comunale n. 200 del 19 ottobre 2010 il Comune di Amelia ha ritenuto "non derogabile al D.G.M. n. 79 dell'11 maggio 2010 il progetto di Fornole in quanto l'intervento previsto ricade all'interno di una zona destinata in parte anche ad attrezzature per lo sport comunitario (F5)".

1.1. Nel provvedimento (la cui parte motiva indica l'esame dei progetti di campi fotovoltaici presentati in Porchiano del Monte, loc. Le Selve) si afferma che gli interventi ricadono in zona di particolare interesse paesaggistico e in prossimità di aree boschive e che non sono congruenti e adeguati i rilievi della Commissione per il Qualità Architettónica ed il Paesaggio.

1.2. Nell'inviare alla ricorrente la delibera di diniego con la comunicazione in data 28 ottobre 2010, il Comune ha restituito i progetti presentati.

2. Il ricorso va accolto limitatamente al diniego di permesso di costruire l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 998.20 Mwp in Località "La Selva" mentre va respinta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente e vanno disattese le eccezioni in rito proposte dal Comune.

3. Nella Regione Umbria, l'art. 7-bis della l.r. n. 1 del 18 febbraio 2004, ha delegato alle province, in sede di prima attuazione del piano energetico regionale (delibera n. 402 del 21 luglio 2004), il rilascio dell'autorizzazione unica e per gli interventi di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ferma restando la competenza della Regione a stabilire criteri e modalità per il procedimento unico ex art. 12, co. 4, D.Lgs. n. 387/2003.

3.1. Per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di potenza sotto la soglia di 1 MW sottratti a V.I.A., il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che l'acquisizione del provvedimento autorizzativo sostituisce il procedimento ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003.

Il decreto ministeriale stabilisce inoltre che gli impianti stessi non sono soggetti alla verifica ambientale se non ubicati in aree protette e possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione (art. 5, commi da 7 a 9 cui rinviano il punto 9 della del. G.R. n. 1253/2007 e il punto 5 della del. G.R. n. 561/2008).

4. Segue il rigetto delle eccezioni in rito proposte dal Comune di Amelia per l'omessa impugnazione della comunicazione n. 15489 del 21 ottobre 2010 di impossibilità a

rilasciare il permesso di costruire e per la tardiva impugnazione della delibera di giunta comunale n. 79/2010 contenente i criteri di individuazione dei siti sui quali collocare gli impianti.

4.1. Nella ratio di riduzione degli ostacoli "normativi e di altro tipo" alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile e di razionalizzazione e accelerazione delle procedure di cui all'art. 6 della direttiva 2001/77/CE, deve essere considerato suscettibile di impugnazione il provvedimento che, in qualsiasi modo, conclude l'iter del procedimento.

4.2. Tale è sicuramente l'impugnata delibera di giunta comunale di Amelia n. 200 del 19 ottobre 2010 che non ha ritenuto il progetto presentato dalla società ricorrente per la realizzazione di un campo fotovoltaico derogabile alle prescrizioni contenute nella delibera di giunta comunale n. 79/2010, anche quando la stessa sia stata emanata in esito ad un procedimento di autotutela.

4.3. La generalità della modifica degli "indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili relative al solare fotovoltaico" sposta, inoltre, l'incidenza della lesione al momento in cui è emanato il provvedimento applicativo e non determina alcun pregiudizio immediato, tale da necessitarne l'impugnazione immediata.

4.4. Dalla visura camerale di s.r.l. "P.Co", il sig. Pi.Si., promissario acquirente delle aree destinate all'impianto nel preliminare di compravendita in data 29 marzo 2010, è amministratore unico nonché proprietario della quota di maggioranza del capitale versato nella società.

4.5. L'efficacia obbligatoria del contratto preliminare rappresenta titolo sufficiente a garantire la disponibilità delle aree e la titolarità dell'interesse a promuovere ricorso, diversamente da quanto eccipisce il comune nel contestare il difetto d'interesse e la mancanza di legittimazione della società.

4.6. E' infine depositata in atti l'accettazione a firma del titolare della società P.Co. del preventivo di commissione alla rete di Enel Costruzioni, ai sensi della delibera dell'autorità dell'energia elettrica ed il gas n. 99/08 (Testo Integrato delle Concessioni Attive - cd. TICA).

4.7. L'esistenza del regolare rapporto di switching determina l'infondatezza dell'eccezione di difetto d'interesse a ricorrere per mancanza di connessione dell'impianto alla rete elettrica.

5. Materia del contendere è la legittimità delle prescrizioni portate nella delibera della giunta comunale di Amelia n. 79 dell'11 maggio 2010, in applicazione delle quali il progetto è stato riconosciuto non assentibile non avendo il comune inteso derogarvi in sede di rilascio del titolo edilizio.

5.1. Con la deliberazione, sono stati approvati, in via transitoria e in attesa dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale gli indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili con particolare riferimento al solare fotovoltaico di cui all'all.to "A" della DGR n. 420 dell'8 marzo 2010 con le seguenti modificazioni ... "(omissis) ... al punto 2.2.1. è aggiunta la lett. c): "sono preclusi gli impianti di potenza superiore a 20kW nelle seguenti aree ... (omissis) ... aree situate a distanza inferiore a 1.000 metri in linea d'aria da aree boschive formazioni ripariali ed altri componenti naturali rilevanti dei fondi...(omissis)...".

5.2. Nel punto 2.2.1. dell'all.to "A" alla delibera di G.R. n. 420 dell'8 marzo 2010 (di integrazione ad analogo delibera n. 105 del 1° febbraio 2010, sugli indirizzi e criteri di minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti di produzione di energia tramite fonte rinnovabile) sono individuate le zone agricole in cui è preclusa l'installazione di impianti fotovoltaici a causa dei rischi di natura sia paesaggistica che territoriale.

5.3. Sul presupposto che con l'impugnata deliberazione comunale sarebbe stata operata un'aggiunta alle aree in cui è preclusa l'installazione degli impianti, nell'esercizio di poteri riservati alla regione, è censurata, nel primo complesso motivo, la violazione dell'art. 117 cost. sui rapporti fra enti locali e regioni in relazione alla direttiva 2001/77/CEE, al D.Lgs. n. 387/2003, alle delibere di G..R. n. 420/2010 e n. 968/2010) nonché alle sopravvenute linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010.

6. Ritiene il Collegio che la tesi della ricorrente sia da condividere.

6.1. Diversamente da quanto dedotto nella memoria del 3 febbraio 2011 e nelle successive, il comune di Amelia nella deliberazione n. 79/2010 non si sarebbe limitato a specificare gli indirizzi e criteri già stabiliti dalle deliberazioni della regione sulla

minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia tramite fonti rinnovabili ma avrebbe introdotto un'ulteriore fattispecie preclusiva.

6.2. In disparte l'evidenza letterale dell'emendamento (... al punto 2.2.1. è aggiunta la lett. c ...), le aree (situate a distanza inferiore a 1.000 metri in linea d'aria da aree boschive formazioni ripariali ed altri componenti naturali rilevanti dei fondi) nelle quali è preclusa l'installazione degli impianti di potenza superiore a 20kW sono sicuramente nuove diverse da quelle individuate come "zone precluse" nell'all.to "A" alla delibera di G.R. n. 420/2010, riferite, per gli impianti di potenza compresa fra 20 kW e 1 MW, alle aree di particolare interesse agricolo, ai parchi nazionali regionali e interregionali, e alle aree per la produzione agricola di qualità.

6.3. Il potere del comune di provvedere in tal senso non è, invero, rinvenibile dal "documento istruttorio" annesso alla delibera regionale: in tale sede, si constata l'assenza delle linee guida nazionali volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e si adduce la mancanza di criteri e di indirizzi regionali per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico degli stessi, la proliferazione incontrollata di tali impianti con rischio di compromissione irreversibile del paesaggio regionale, l'inosservanza della convenzione europea sul paesaggio e le interferenze pregiudizievoli dell'identità dei paesaggi locali e di area vasta. Si afferma infine che "dovranno essere definiti dai comuni e dalle province secondo le previsioni della legge regionale n. 13/2009 e sulla base del piano paesaggistico regionale, fermo restando che rimangono esclusi dagli indirizzi e criteri di che trattasi gli impianti fotovoltaici sino a 20 kW da realizzare secondo le vigenti normative".

6.4. Il documento istruttorio appare oscuro circa l'ambito di potestà dei comuni e delle province in materia di individuazione delle zone nelle quali escludere l'installazione di impianti ad energia rinnovabile.

6.5. Quel che è però certo è l'impossibilità di attribuire agli enti locali il potere di individuare, nel quadro dei criteri e degli indirizzi loro demandati nuove e ulteriori zone in aggiunta a quelle contenute nella summenzionata delibera n. 420/2010, nelle quali inibire l'installazione degli impianti.

6.6. Oltre che nella delibera di G.R. n. 729/2005 (espressamente confermata da quella in esame) siffatta potestà in capo agli enti locali non è rinvenibile nella l.r. Umbria n.

13/2009 che individua i criteri, le modalità e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio nella Regione, nel rispetto dell'art. 117 cost..

6.7. Al proposito è risalente e consolidata la giurisprudenza della Corte costituzionale che rimette all'emanazione delle linee guida nazionali il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e le esigenze ambientali riservando alle regioni l'adeguamento dei criteri alle rispettive esigenze territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti su determinate zone del territorio regionale (Corte cost. 15 giugno 2011, n. 192).

6.8. Alle linee guida nazionali è anche rimessa l'individuazione delle aree per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle zone agricole e di particolare pregio. E ciò per il prevalente risalto della gestione delle fonti energetiche nei confronti della tutela dell'ambiente e del paesaggio, che inibisce l'individuazione da parte delle regioni di criteri per l'individuazione di aree non idonee al corretto inserimento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa (Corte cost. 26 marzo 2010, n. 119).

6.9. Rispetto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio è stata, infine riconosciuta la prevalenza della gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento con l'utilizzo di fonti rinnovabili nei diversi ambiti territoriali, con illegittimità della moratoria generalizzata prevista da talune regioni e della previsione di fasce di rispetto in zone agricole e con restrizioni sui terreni destinati all'insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa (Corte cost. 3 marzo 2011, n. 67).

7. Anche se nessuna censura è mossa nei confronti della delibera di G.R. n. 420/2010 nella parte in cui individua, sotto la dizione di "criteri per le zone agricole" l'installazione di impianti fotovoltaici a causa dei rischi sia di natura paesaggistica e territoriale, deve ritenersi illegittima l'integrazione apportata dal comune di Amelia con la delibera n. 79/2010 che ha individuato una nuova zona, in aggiunta a quelle già stabilite nel punto 2.2.1. nella quale gli anzidetti impianti sono stati riconosciuti non assentibili.

7.1. Il divieto alle regioni, in assenza di linee guida nazionali di porre limiti di edificabilità agli impianti su determinate zone del territorio vale, a maggior ragione dei confronti degli enti locali, perché privi della relativa potestà, come attualmente confermato nelle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. del 10 settembre 2010) che abilitano le sole regioni, con esclusione dei comuni e delle province a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o

pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente attraverso un'apposita istruttoria.

7.2. Deve conseguentemente essere annullata la deliberazione della giunta comunale di Amelia n. 79 dell'11 maggio 2010 nella parte in cui aggiunge al punto 2.2.1. dell'all.to "A" alla delibera di G.R. n. 420/2010 le ulteriori aree situate a distanza inferiore a 1.000 metri in linea d'aria da aree boschive formazioni ripariali ed altri componenti naturali rilevanti dei fondi, nelle quali è inibita l'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile con solare fotovoltaico.

7.3. Segue, per logica conseguenza, l'annullamento della deliberazione della giunta comunale di Amelia n. 200 del 19 ottobre 2010, oggetto di ricorso, nella parte in cui non ha ritenuto derogabile il progetto presentato dalla società ricorrente per la realizzazione di un campo fotovoltaico, in quanto l'intervento previsto ricadrebbe all'interno di una zona destinata in parte anche ad attrezzature per lo sport comunitario (F5), in una zona di particolare interesse paesaggistico e, inoltre, ad una distanza da aree boschive totalmente in disaccordo con la deliberazione di G.M. n. 79/2010.

7.4. Delle ulteriori censure deve essere assorbita la seconda di incompetenza della giunta nei confronti del consiglio comunale a determinare i criteri generali ed indirizzi in materia urbanistica e la terza, con particolare riguardo al travisamento circa l'area interessata al permesso di costruire.

8. Deve essere invece respinta la domanda di risarcimento del danno, in assenza di prova della mala fede del comune di Amelia nel denegare i richiesti atti assentivi, data la difficile lettura del "documento istruttorio" annesso alla delibera regionale n. 420/2010 e alla tardività con la quale è stato provveduto da parte dell'amministrazione centrale ad emanare le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. del 10 settembre 2010) con gli opportuni chiarimenti circa la competenza ad individuare le aree precluse in capo alle sole regioni.

8.1. Al mancato guadagno per la resa ventennale dell'impianto potrà ovviarsi con il tempestivo riesame da parte del comune dell'istanza della ricorrente in esecuzione della presente sentenza tenendo conto dell'errore nel determinare l'area (indicata nel provvedimento come località Formole mentre la stessa insiste al confine con il comune di Giove) e del diverso avviso espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 3 agosto 2010.

9. Le spese del giudizio devono essere poste a carico del Comune di Amelia ed essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria accoglie il ricorso per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione. Annulla per l'effetto i provvedimenti impugnati. Condanna il comune di Amelia alle spese del presente giudizio, liquidate nella misura di Euro 2000,00 (duemila/00) oltre occorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti - Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni - Consigliere

Stefano Fantini - Consigliere

Depositata in Segreteria il 31 agosto 2011.